

MINISTERO DELL'INTERNO

**DIREZIONE GENERALE DELLA PROTEZIONE CIVILE
E DEI SERVIZI ANTINCENDI**

SERVIZIO TECNICO CENTRALE
Ispettorato insediamenti civili, commerciali, artigianali ed industriali

(Chiarimento)

PROT. n° P688/4109 sott. 53

Roma, 11 aprile 1997

OGGETTO: D.M. 19 agosto 1996 - Classificazione ai fini della reazione al fuoco degli schermi cinematografici - Quesito.

Con il D.M. 19 agosto 1996 sono state emanate norme tecniche organiche e coordinate di prevenzione incendi per i locali di spettacolo ed intrattenimento, aggiornando e modificando, ove necessario, la previgente normativa in materia.

Per quanto attiene le caratteristiche di reazione al fuoco dei materiali da impiegarsi nei predetti locali, le disposizioni a suo tempo emanate con i decreti 6 luglio 1983, 28 agosto 1984 e 4 febbraio 1985, sono state riproposte in maniera organica, con i necessari aggiornamenti ed integrazioni, al Titolo II del D.M. 19 agosto 1996 (punti 2.3.3, 2.3.4, 2.3.5)¹.

Ciò premesso si precisa (ribadendo quanto già chiarito con lettera-circolare n.3588/4109 del 3 marzo 1990) che, i materiali che ai sensi del D.M. 19 agosto 1996 (Titolo II), sono soggetti all'obbligo di classificazione ai fini della reazione al fuoco, sono da intendersi soltanto quelli impiegati:

- a) nella costruzione dei locali (pavimentazioni, pareti, coperture, soffitti e loro relativi rivestimenti);
- b) per la realizzazione delle scene;
- c) per l'arredamento, limitatamente ai tendaggi, poltrone (mobili imbottiti) e sedili.

Pertanto gli schermi cinematografici, non essendo ricompresi tra i materiali sopraelencati, non sono soggetti all'obbligo di classificazione ai fini della reazione al fuoco.

¹ Verosimilmente leggasi "(punti 2.3.2, 2.3.3, 2.3.4)". N.d.R.